



Procura Distrettuale della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Trento
Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo



Tribunale Ordinario di
Trento



ORDINE
DEGLI
AVVOCATI
TRENTO

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE DIRETTISSIME ED UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO

Prot. 724/20
02.04.20

condiviso da:

Tribunale ordinario di Trento
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
Ordine degli Avvocati di Trento

e con la collaborazione
del carcere di Trento
della Questura di Trento,
del Comando provinciale Carabinieri di Trento

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

Considerato che il D.L. n.11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Guglielmo Avolio)

h2

l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze direttissime previste dall'art. 558 c.p.p. e quelle di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p. vengono condotte attraverso sistemi di sistemi di collegamento da remoto.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in aula di udienza.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà ad inviarli all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o TIAP Posta. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza direttissima (a cura del pubblico ministero) o di convalida (a cura del giudice) conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso. Gli avvisi verranno inviati alle parti anche tramite posta elettronica ordinaria, per consentire di copiare ed incollare il link;

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Guglielmo Avolio)

l'avviso tramite posta elettronica ordinaria è di mera cortesia, non dà luogo ad irrivalità e non sostituisce gli oneri di notifica.

11. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza direttissima o di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

12. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'indagato). Le parti dichiareranno che si collegano a distanza da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate. Nel luogo in cui compare l'arrestato sarà ammessa la presenza di una scorta; l'arrestato parteciperà all'udienza senza manette.

13. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

14. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

15. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza o, in alternativa, attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

16. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

Trento, 2 aprile 2020

Il Procuratore della Repubblica
Sandro Raimondi

Il Presidente del Tribunale
Guglielmo Avolio

Il Presidente della Sezione penale
Giuseppe Serao

Il Presidente del Consiglio dell'ordine
Michele Russolo

